

Deliberazione commissariale n. 302 del 26/10/2018

Oggetto: Annullamento della D.C. n.5 del 08/01/2018 avente ad oggetto "Aggiornamento Albo per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale (c.d. Short List). Riapertura termini. Nomina Commissione di valutazione." ed atti collegati, in conseguenza della nuova disciplina del c.d. Equo compenso degli avvocati, introdotta dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172), come modificato dall'art. 1, comma 487, lett. "d" della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'anno duemiladiciotto, il giorno VENTISEI del mese OTTOBRE, nella sede del Consorzio, in Nocera Inferiore,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Mario Rosario D'Angelo, assistito dal Direttore Generale dell' Ente, ing. Luigi Daniele,

Premesso che:

- il Consorzio non è dotato di un ufficio legale e, all'occorrenza, deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi di patrocinio legale innanzi alle diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado presso cui è chiamato a rispondere;
- con Deliberazione Commissariale n.316 del 15.12.2015 è stato approvato lo schema di "Disciplinare di incarico per prestazioni professionali – Patto sui compensi per incarico legale";
- che con Deliberazione Commissariale n.113 del 11.03.2016 è stato approvato il "Regolamento per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale";
- con deliberazione commissariale n. 114 del 14/03/2016 è stato approvato l'Avviso per la costituzione di un Albo per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale ed i relativi allegati, per il conferimento di incarichi di rappresentanza e tutela in giudizio dell'Ente, nonché è stata nominata la commissione di valutazione nelle persone di D.ssa Nicolina Lamberti, Presidente, Rag. Mauro Bruno, componente e Rag. Gaetano Basile, componente segretario;
- con Delibera Commissariale n. 222 del 19/05/2016 si è preso atto del verbale e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo per l'affidamento degli incarichi di assistenza e patrocinio legale per ulteriori 15 giorni lavorativi, fissando il nuovo termine per il giorno mercoledì 08/06/2016 ore 12.00;
- si è consentito anche ai professionisti "ammessi con riserva" di poter integrare la domanda con la documentazione mancante entro lo stesso giorno 08/06/2016 ore 12.00, esclusivamente a

mezzo pec (protocollo@pec.bonificasarno.it), ai sensi dell'art. 3 dell'avviso contenuto nella suddetta Deliberazione;

- la procedura è terminata, giusta deliberazione commissariale n. 299 del 19.07.2016, con la presa d'atto del verbale della Commissione di Valutazione del 11.07.2016 (prot. n. 9457 del 13.07.2016);
- con deliberazione commissariale n. 85 del 31.03.2017, è stata approvata la modifica del Regolamento per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale;
- con deliberazione commissariale n. 86 del 03.04.2017, è stato disposto l'aggiornamento dell'Albo per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale;
- con d.c. 182 del 07/07/2017 si prendeva atto del verbale n.1 della Commissione di Valutazione;
- con d.c. n.196/17 si prendeva atto del verbale n.2 della Commissione di Valutazione;
- con d.c. 226/17 si prendeva atto del verbale conclusivo della Commissione di Valutazione;
- con D.C.n.3 del 04/01/2018 il Consorzio approvava lo schema di Disciplinare per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni, previo confronto con l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati-Sezione di Salerno;
- in data 06/12/2017 è entrato in vigore il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172), il cui art. 19-quaterdecies, comma 1 (modificato dall'art. 1, comma 487, lett. "d)", della legge 27 dicembre 2017, n. 205), ha introdotto nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 («Nuova disciplina della professione forense»), l'art. 13-bis (recante rubrica: «Equo compenso e clausole vessatorie»), che testualmente recita:

«1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i), si considerano vessatorie.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

[9. Comma abrogato dall'art. 1, comma 487, lettera d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205].

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile»;

- con deliberazione commissariale n.5 del 08/01/2018 avente ad oggetto "Aggiornamento Albo per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale (c.d. Short List). Riapertura termini. Nomina Commissione di valutazione." venivano riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo per l'affidamento degli incarichi di assistenza e patrocinio legale per 45 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine per il giorno 22/02/2018, ore 12.00;
- con l'entrata in vigore della normativa sul c.d. equo compenso di cui all'art. 13 bis della L.247/2012, il disciplinare approvato con D.C. n.3/2018 manifestamente contrastava con la richiamata nuova disposizione legislativa in materia di *Equo compenso* degli avvocati, sicché esso risultava affetto da nullità assoluta, siccome ormai divenuto atto *contra legem*; come tale, dunque, necessitante di essere immediatamente adeguato;
- con D.C. n.187 del 10/07/2018 veniva approvato, pertanto, il nuovo Disciplinare per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale adeguato alla nuova disciplina;
- per i motivi suesposti si sospendeva la procedura di valutazione relativa all'aggiornamento della short list di cui alla d.c. n.5/2018.

Considerato che è opportuno procedere all'annullamento in autotutela delle surrichiamate deliberazioni;


Sentito il parere favorevole del Direttore di Area Amministrativa, dott.ssa Nicolina Lamberti e del Direttore Generale, ing. Luigi Daniele;

DELIBERA


1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi qui integralmente trascritto;
2. di annullare, come annulla, le deliberazioni commissariali nn114/2016, 222/2016, 299/16, 86/2017, 182/2017, 196/2017, 226/2017, 5/2018;

3. di dare avvio al procedimento di formazione di una Nuova short list degli avvocati esterni all'Ente, e tanto sulla scorta della sopra detta novella normativa, nonché di predisporre quanto altro d'occorrenza.

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Luigi Daniele



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Mario Rosario D'Angelo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione n. _____ del _____ è stata pubblicata all'Albo Consortile per quindici giorni feriali consecutivi ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Consortile approvato con D.G.R. n. 138/AC del 04/04/2003.

dal _____

al _____

Il Capo Ufficio Segreteria
Daniela Botta

Il Direttore Generale
Ing. Luigi Daniele
